



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

l'Assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 intitolato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19";

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012, approvativo del Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 14 rubricato "Potere sostitutivo";

Visto l'art. 45 comma 6 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Visto l'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;



D.A. n. 42 /DAR del 22 GEN 2016

Visto l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 - Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 21378 del 14 maggio 2015 e n. 26074 del 12 giugno 2015;

Vista la circolare n. 1781 del 8 giugno 2010 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rubricata "*copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Approvazione bilanci consuntivi delle Autorità d'ambito - adempimenti consequenziali*" con la quale è disciplinata la procedura di non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme destinate all' "*espletamento di servizi locali indispensabili*";

Visto il Decreto ministeriale del 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità delle somme, tra i servizi locali indispensabili dei Comuni il "*servizio di nettezza urbana*";

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Considerato che l'art. 19, comma 2 *bis*, della legge regionale n.9/2010, prevede: "*(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...)*";



D.A. n. 42/DAR del 22 GEN 2016

Considerato che l'art. 19, comma 12, della legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art.15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Visto l'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 che prevede la possibilità di nominare commissari straordinari nelle S.R.R. che non adempiono a specifici obblighi previsti dalla normativa regionale o che violino in modo grave la legge;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 con la quale si è determinato il *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"*;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 01 gennaio 2016 con la quale si è determinato il *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti – reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/rif del 14 Luglio 2015"*;

Visti in particolare gli articoli 8 e 9 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che statuiscono nomina, compiti e funzioni da attribuire ai commissari straordinari nominati;

Considerato che assume fondamentale importanza il ricorso ad una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territori della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti previsto dalla Legge regionale n. 9/2010;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che



D.A. n. 42 /DAR del 22 GEN 2016

possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Ritenuto necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territori comunali avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d'ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Considerato che il Presidente della Regione Siciliana con provvedimento contingibile ed urgente ha ordinato il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che in virtù dell'Ordinanza n. 1 Rif/2016 l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, è tenuto a nominare uno ovvero più commissari straordinari cui attribuire poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni specificati nell'Ordinanza stessa;

Ritenuto necessario dare esecuzione alla nomina dei commissari straordinari presso le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti che hanno le funzioni essenziali di velocizzare



D.A. n. 42/DAR del 22 GEN 2016

l'attuazione di quanto previsto nella legge regionale n. 9/2010 ed in modo precipuo alla piena operatività della S.R.R.;

Considerato che sulla base delle effettive necessità riscontrate nei singoli territori comunali, il commissario straordinario è tenuto a garantire la continuità del servizio nei singoli territori comunali;

Ritenuto essenziale evidenziare che il Presidente della Regione Siciliana con la Ordinanza n. 1/Rif/2016 ha inteso derogare ai termini previsti dall'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 al solo fine di evitare che la impossibilità di gestire e/o la estinzione delle società e consorzi d'ambito attualmente operanti potesse determinare una interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

Rilevato che in esito all'attività accertativa che verrà espletata il commissario straordinario predisporrà apposita relazione con la quale riferirà all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge da parte degli organi societari delle S.R.R. che possano da luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei confronti di chi si sia reso eventualmente responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;

Considerato che occorre nominare un commissario straordinario nella S.R.R. denominata "Agrigento Provincia Est";

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio nei singoli comuni afferenti l'ATO "AG2";

Considerata la disponibilità manifestata all'incarico di commissario straordinario dal Dott. Francesco Mannone, funzionario regionale della Regione Siciliana;

Visti i requisiti professionali del Dott. Raitano Vincenzo, funzionario regionale in servizio presso l'Amministrazione regionale;

Visto il decreto assessoriale n. 430 del 9 aprile 2014 con il quale è stata determinata la indennità da corrispondere al commissario straordinario incaricato;



D.A. n. 42 /DAR del 22 GEN 2016

Ritenuto di dovere dare esecuzione all'Ordinanza n. 1/Rif/2016;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DECRETA

Art. 1

(nomina)

1. Di nominare il Dott. Raitano Vincenzo, commissario straordinario della S.R.R. "Agrigento Provincia Est" per l'espletamento dei poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni specificate nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 01 gennaio 2016.
2. In caso di più commissari straordinari nominati nella stessa S.R.R., il soggetto di cui al comma 1 espletterà i poteri di cui al successivo articolo 2 in modo collegiale con gli altri commissari straordinari.

Art. 2

(avvio straordinario per la piena funzionalità della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)

1. Di attribuire al commissario straordinario nominato ai sensi del precedente articolo 1 i seguenti poteri accertativi, ed, eventualmente sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni di seguito specificate:
 - a) immediata redazione e presentazione del piano d'ambito sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;
 - b) immediata adozione e trasmissione della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e articolo 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;



D.A. n. 42 /DAR del 22 GEN 2016

- c) immediata adozione di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali della raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
- d) immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- e) verifica della procedura di assunzione del personale nella S.R.R. così come previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 sulla base di quanto previsto all'articolo 8 comma 3 dell'ordinanza n. 1/Rif del Presidente della Regione Siciliana;
- f) Ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti.

2. In esito alla predetta attività accertativa verrà predisposta apposita relazione, che dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità entro trenta giorni dall'insediamento, con la quale il commissario straordinario riferirà in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge che possa dar luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei confronti di chi si sia reso responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9. Laddove il commissario straordinario dovesse accertare la mancata adozione di uno o più atti sopra specificati dovrà immediatamente attivare la procedura sostitutiva secondo quanto previsto nella normativa vigente, dandone tempestiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 3

(garanzia della continuità del servizio)

1. Il commissario straordinario dovrà, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa vigente e qualora la S.R.R. o i comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo stipulato con le OO.SS. del 6 agosto 2013 e successive



D.A. n. 42/DAR del 22 GEN 2016

integrazioni, garantire la continuità del servizio in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio identificato dall'ATO AG2", avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai consorzi e società d'ambito stessi e delle relative autorizzazioni.

2. Gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra dovrà essere posta a carico delle Amministrazioni locali beneficiarie del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 2 dell'Ordinanza n. 1/Rif/2016, le quali dovranno dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le somme destinate al servizio di gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nella consapevolezza che tale servizio rientra tra i "servizi indispensabili e di pubblica utilità" del Comune.

Art.4
(*indennità*)

1. Al commissario straordinario sarà riconosciuta, ove spettante, la indennità prevista dal decreto assessoriale n. 430 del 9 aprile 2014.

Art. 5
(*disposizioni finali*)

1. Il presente Decreto sarà notificato al Commissario straordinario identificato all'art. 1 nonché alla S.R.R. "Agrigento Provincia Est" ed alla società d'ambito GE.SA. in liquidazione con onere di quest'ultima di notificare ai comuni afferenti l'ATO AG2.

Il Dirigente Generale
(*Ing. Domenico Armenio*)



L'Assessore
(*Dott.ssa Vanita Contrafatto*)